



Decreto Dirigenziale n. 67 del 07/09/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 13 - UOD Personale del SSR

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLA TENUTA DI CORSI BIENNALI PER OTTICO - BIENNIO 2016/2018 - ISTITUTO "ALEXANDER FLEMING" DI NAPOLI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Decreto del Ministero della Sanità del 28/10/92 detta "Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi";

RILEVATO che l'art. 8 del Decreto in questione prevede che "Le Regioni possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della Sanità, corsi sperimentali per ottici di durata biennale riservati agli allievi che siano in possesso del titolo di scuola secondaria superiore;

CONSIDERATO che in Regione Campania è operante l'Istituto "Alexander Fleming" di Napoli autorizzato con Delibera di Giunta Regionale n. 6104 del 19/06/1979 e relativo D.P.G.R.C. n. 7718 del 13/11/79 alla tenuta di corsi regionali per ottici;

RILEVATO che con propria istanza del 27/06/2016, acquisita al protocollo regionale con prot. 0469664 del 11/07/2016 e integrata con nota prot. 1009 del 30/08/2016, che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'Istituto in questione ha chiesto di essere autorizzato, ai sensi dei citati artt. 1 e 2 del D.M. 28/10/92, alla tenuta di n. 2 corsi biennali per ottico per il biennio 2016/2018, per il seguente numero massimo di allievi:

- n.1 corso da 25 allievi
- n.1 corso da 20 allievi;

VISTA la nota prot. n. DGPROF. 0037978-P- del 04/08/2016 con cui il Ministero della Salute esprime il proprio nulla-osta all'effettuazione dei corsi in questione, che, pure allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Campania, con la propria deliberazione n. 3007 del 15/6/2001, ha provveduto ad approvare il Regolamento interno disciplinante "le modalità di autorizzazione e funzionamento dei Corsi sperimentali biennali per Ottico, previsti dall'art. 8 del Decreto del Ministero della Sanità del 28/10/92";

RITENUTO, pertanto, che l' Istituto interessato debba attenersi per il corso sperimentale biennale per ottico 2016/2018 a quanto stabilito da detto Regolamento interno;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter autorizzare l'attivazione dei richiesti corsi biennali sperimentali per ottico per gli anni 2016/2018 presso l' istituto su indicato;

VISTI:

- la D.G.R.C.n. 427 del 27.9.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- il DPGR n. 288 del 09/12/2014, di conferma dell'incarico ad interim di Dirigente della U.O.D, Personale del SSR all'Avv. Antonio Postiglione;
- il DPGR n. 160 del 18.07.2016 di conferimento incarico di Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale all'Avv. Antonio Postiglione;

DECRETA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di autorizzare l'Istituto "Alexander Fleming" di Napoli all'istituzione e alla tenuta di n. 2 corsi biennali per ottico per il biennio 2016/2018, per il seguente numero massimo di allievi:
- n.1 corso da 25 allievi
- n.1 corso da 20 allievi;

- di fare obbligo all'Istituto "Alexander Fleming" di uniformarsi, per quanto attiene la gestione e la tenuta dei corsi, a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 28/10/92 e dal Regolamento interno approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 3007 del 15.06.01;
- di notificare il presente decreto all' Istituto " Alexander Fleming " di Napoli;
- di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e al BURC per la pubblicazione.

- Avv. Antonio Postiglione -